

SOCIETA'

Collegio sindacale

I componenti del collegio sindacale delle società di capitali scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'art. 2400, primo comma, codice civile, nel testo anteriore alla riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della legge di delega 3 ottobre 2001, n. 366), prevedeva che i sindaci restassero in carica per un triennio, senza specificare se il periodo andasse calcolato secondo calendario, ovvero se ogni anno coincidesse con l'esercizio sociale.

La prevalente giurisprudenza si era consolidata in quest'ultimo significato, avvalorando la prassi secondo cui i sindaci si consideravano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi (cfr. App. Milano 26 novembre 1968; Trib. Verona 23 maggio 1988). La nuova formulazione della norma è ricognitiva di tale prassi, mediante la specificazione che i sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Alla disposizione viene comunemente riconosciuto carattere inderogabile, non essendo prevista – come in altre disposizioni – alcuna discrezionalità negoziale, e ciò in ragione di esigenze generali, connesse al potere di controllo dei soci e alla trasparenza nei confronti dei terzi. Conseguentemente eventuali disposizioni difformi, contenute in atti costitutivi o statuti di società, devono ritenersi prive di efficacia, alla stregua dell'art. 223-*bis* disp. att. codice civile, inserito dall'art. 9, comma secondo, del d.lgs. n. 6 del 2003, che dispone l'obbligo delle società di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile.

(Parere giuridico)